

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPITELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1986

Modifica alla tabella A del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, in materia di trasporto aereo

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro complessivo del trasporto aereo, normativa ed interventi dello Stato hanno lasciato per gran parte scoperte esigenze che vengono seriamente emergendo specie in zone con notevoli potenzialità turistiche, economiche e culturali.

La vigente normativa e la carenza d'intervento possono divenire impedimento al naturale sviluppo di alcune infrastrutture aeroportuali le cui potenzialità sono compresse con danno per la economicità della gestione e per la funzione. È il caso dell'aeroporto umbro Perugia-S. Egidio: munito di una pista di 1.500 metri (su cui opererà nel triennio in corso un intervento dello Stato per quattromila milioni), ha una moderna aerostazione, una nuova stazione carburante, impianto Vasis, servizio antincendio. Vi operano un servizio di assistenza al volo in convenzione con l'AAAVTAG (Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale); una stazione meteorologica di prima classe; un ufficio dell'Aviazione ci-

vile. La società concessionaria è la SASE a capitale pubblico e privato.

Un servizio di linea con quattro corse giornaliere collega l'aeroporto umbro con quello milanese di Linate. Nonostante l'andamento discontinuo dell'utenza legata al corso delle effemeridi, sembra scontato il traguardo nel 1986 di ventimila unità trasportate.

Per stabilizzare l'utenza nel corso dell'anno e incrementare il traffico commerciale e turistico, l'aeroporto è stato munito di adeguata strumentazione (VOR-DME) risultata tecnicamente idonea al volo strumentale.

Il decreto di autorizzazione dello scalo al volo strumentale richiede però l'attività di torre che l'AAAVTAG può in base all'articolo 2 del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, assicurare solo agli aeroporti di cui all'allegata tabella A.

Cosicchè alla collettività umbra ed all'intero *interland* gravitante sull'aeroporto Perugia-S. Egidio è inibito l'impiego dell'aeroporto fuori delle ore di luce con il disagio

ed i limiti resi più gravi dall'assenza di alternative per un trasporto rapido, conseguenti a condizioni geografiche in cui l'area si colloca e a carenti infrastrutture su rotaie.

S. Egidio è l'unico aeroporto in Umbria riconosciuto regionale ed interessa oltre all'utenza umbra anche quella di regioni confinanti come la Toscana (provincia di Arezzo), le Marche (per la zona di Fabriano), il Lazio (Sabina). La presente proposta è perciò in linea con gli indirizzi di politica dei trasporti e, in particolare, con il piano generale dei trasporti, per la naturale collocazione dell'aeroporto di Perugia-S. Egidio nel cosiddetto terzo livello.

Vale la pena di sottolineare come lo sviluppo della infrastruttura aeroportuale umbra — anche sotto l'aspetto funzionale e di fruibilità — è premessa indispensabile alla

realizzazione di concrete potenzialità del turismo religioso (Assisi, Cascia, Norcia), culturale e paesaggistico di numerosi centri umbri (Perugia, Todi, Orvieto, Spoleto, Gubbio, Città di Castello, Spello, Montefalco, eccetera), nonché all'incremento dell'economia produttiva dell'*interland*, caratterizzata da forte terziarizzazione e con produzione di merci ad alto valore intrinseco e perciò tali da necessitare, per persone e merci, del veloce ed in definitiva più economico trasporto aereo.

Onorevoli colleghi, il voto favorevole al presente disegno di legge manifesta il riconoscimento dello Stato alle iniziative portate avanti ed alle energie profuse dalla collettività umbra per dotarsi di una infrastruttura alla quale affida prospettive concrete e nella quale si riconosce nell'istanza di crescita e di adeguamento alle esigenze dei tempi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla tabella A del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, dopo le parole: « Palermo-Punta Raisi » sono aggiunte le seguenti: « Perugia-S. Egidio ».